



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

**AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA**  
**PROPOSTA DI LEGGE N. 982**

*Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura*

**XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA**  
**CAMERA DEI DEPUTATI**

*Roma, 30 Gennaio 2019*



*Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca*

Il Coordinamento nazionale Pesca dell'Alleanza delle Cooperative Italiane desidera in primo luogo ringraziare il Presidente ed i Gruppi della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati per aver voluto dedicare una seduta ad hoc ai temi della pesca in relazione alla proposta di legge n. 982.

Questo consentirà agli invitati di poter esprimere il proprio punto di vista e le proprie richieste in maniera maggiormente compiuta, potendo contare su un'attenzione parlamentare più selettiva e, ci auguriamo, utilmente proficua.

Il testo su cui siamo chiamati ad esprimere la nostra opinione propone soluzioni indubbiamente interessanti che nascono evidentemente dall'osservazione di ciò che accade nel Paese, nelle marinerie, presso il ceto produttivo e peschereccio.

Nello specifico, la delega al Governo contenuta nell'articolo 16 si pone ambiziosi obiettivi, parte dei quali il Parlamento non è riuscito a conseguire nella precedente legislatura (la XVII) e che oggi vengono convintamente riproposti, segno evidente dell'assoluta attualità che si trovino risposte adeguate a quanto più volte segnalato. È solo il caso di ricordare, fra le varie, l'audizione dello scorso 26 luglio nel corso della quale presentammo un documento (con allegato alcune proposte di emendamento) i cui contenuti richiamavano appunto anche il tema della semplificazione.

Di estremo interesse anche l'articolo successivo sulle licenze di pesca, argomento centrale in tutte le marinerie italiane poiché le autorizzazioni in genere (ed i tempi per il loro rilascio) condizionano in maniera pressoché totale l'attività di ciascuna impresa di pesca.

Tuttavia, riteniamo utile ed opportuno segnalare che occorre, a nostro avviso:

intervenire rapidamente sul **sistema sanzionatorio** delle infrazioni da ultimo modificato con il Collegato Agricolo del 2016 (Legge n. 154/16), sulla base di criteri di proporzionalità e adeguatezza che nell'assetto attuale si sono dimostrati carenti; in concreto, occorre fare di più e meglio rispetto alla XVII legislatura, realizzando un compiuto ed organico lavoro di riscrittura dell'intero impianto repressivo, partendo dal dato obiettivo (e comparativo) che l'attuale disciplina nazionale è fortemente deteriore rispetto ad altri Stati membri dell'Unione, con un potenziale danno economico per i nostri operatori ed un freno allo sviluppo del settore. Nel modulare le sanzioni, particolare attenzione dovrà essere data alla tutela ambientale, al fine di legare e coordinare questo ambito giuridico al più generale tema della protezione delle matrici ambientali e degli *habitat*. Peraltro, un intervento di adeguamento più mirato di tutto il sistema sanzionatorio dovrà servire a porre un freno alla concorrenza sleale messa in atto anche dalla pesca illegale di natura extra-professionale, favorendo per questa via tutta la pesca italiana e la piccola pesca in particolar modo.

**Nella delega questo c'è**



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

Avviare in fretta una decisa semplificazione che consenta alle imprese di pesca di non attendere per un tempo indefinito l'esito dell'azione amministrativa, intervenendo sulle procedure con strumenti di silenzio assenso e meccanismi procedurali acceleratori.

Nei due articoli proposti questo è previsto in parte; occorre spingere l'azione di semplificazione ancora di più, con maggiore coraggio.

#### **Avanzeremo per questo ulteriori proposte sul tema**

Approfondire e migliorare (rendendolo più adeguato ai casi concreti e dunque alla vita delle imprese) il sistema degli ammortizzatori sociali onde garantire dignità al lavoro del pescatore, mediante la creazione di un sistema stabile di *welfare*. La Politica Comune della Pesca e gli obiettivi in termini di *MSY* (Massimo Rendimento Sostenibile) comporteranno una maggiore riduzione dello sforzo di pesca in termini di giornate che saranno perciò progressivamente ridotte per molti mestieri.

#### **Nel testo tutto ciò manca e occorrerà il modo di porvi rimedio**

Procedere al riconoscimento del lavoro del pescatore quale **attività usurante** di cui al D.Lgs. n. 67/2011, considerate le precipue caratteristiche e stante l'avvenuto riconoscimento di attività gravosa (Legge 205/2017 - Legge di stabilità 2018).

#### **Nel testo tutto ciò manca e occorrerà il modo di porvi rimedio**

Creare le condizioni affinché l'attività di acquacoltura (sempre più rilevante per soddisfare la domanda di pesce dei consumatori) possa competere a livello europeo e non solo, semplificandone la disciplina. Il tema delle tariffe delle **concessioni demaniali** è centrale; occorre un maggiore impegno per il ripristino universale del cd. *canone ricognitorio*, in vigore fino 2004, poi soppresso con il Decreto legislativo 154/04. Quanto invece al tema della disciplina, le imprese del settore chiedono rassicurazioni circa l'applicazione dell'**allungamento di 15 anni** delle concessioni in essere, introdotto con la Legge di bilancio 2019 (cfr. art. 1, co. 682, Legge 30 dicembre 2018, n. 145). La norma non fa esplicito riferimento all'acquacoltura ma una corretta interpretazione della stessa non può non portare a questo risultato. Tuttavia, come accade in altri Stati membri dell'Unione europea - per esempio Francia e Spagna - sarebbe necessario prevedere una durata di 30 **anni** delle concessioni, e quindi l'allungamento a tale periodo di quelle in essere, allo scopo di ridurre l'attuale *gap* di concorrenza con tali Paesi. Occorre inoltre registrare la necessità di assicurare un **trattamento analogo** anche per tutti gli **atti di natura concessoria** che abbiano ad oggetto **diritti esclusivi di pesca o lo sfruttamento di banchi naturali di specie ittiche** (pesci o molluschi);

Creare un sistema di consultazione permanente per la corretta gestione delle attività di pesca all'interno di tutte le **zone Natura 2000**, le zone particolarmente protette, le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate ai fini della



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

conservazione di tali *habitat* a norma della Direttiva 92/43/CEE o della Decisione 1999/800/CE, nonché le **AMP (Aree Marine Protette)** nel rispetto delle pertinenti disposizioni comunitarie vigenti in materia di sfruttamento delle risorse ittiche e di tutela ambientale. A tal proposito rilanciamo l'idea di dare presso ognuna delle suddette zone "**comitati di regia**" con funzioni di indirizzo, gestione e coordinamento di tutte le azioni amministrative necessarie ad assicurare il pieno rispetto degli obblighi comunitari esistenti. E' necessario raggiungere soluzioni condivise che salvaguardino le specie e gli *habitat* ma anche le attività economiche che operano in questi areali.

Esaminando poi il resto della proposta, esprimiamo interesse per il problema cui verte l'**articolo 11** in materia di **documentazione antimafia**. Lo stesso era stato proposto anche durante l'esame al Senato del decreto legge "semplificazione" (DL n. 135/2018) con esito non favorevole. Tuttavia riteniamo che il problema (che sta compromettendo le erogazioni FEAMP a favore delle imprese di pesca) possa essere più agevolmente risolto intervenendo a chiarire il contenuto di una nota trasmessa dal Ministero degli Interni lo scorso 19 gennaio 2018 a tutte le Prefetture italiane.

Il tema è quello di assicurare che anche le «erogazioni» siano tra le tipologie di provvedimenti esonerati dalla presentazione della documentazione antimafia nel caso in cui il valore complessivo non superi i 150.000 euro.

Quanto all'**articolo 21** della proposta, esso novella la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, conferendo la facoltà alle **Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** di diminuire la misura del **diritto annuale** in favore degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici agricole iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, fino ad arrivare all'esenzione. Occorre **estendere il raggio d'azione della norma** anche alle imprese ed alle cooperative di pesca e acquacoltura.

A tal proposito non possiamo non rilanciare anche altri temi analoghi in materia di semplificazione fiscale e/o amministrativa quali:

Esenzione assoluta dall'imposta di bollo per la pesca come per l'agricoltura; l'art. 21 *bis* dell'allegato B, annesso al DPR n. 642/1972 prevede che siano esenti in modo assoluto le "*domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al Regio Decreto-Legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia*". Occorre eliminare tale disparità di trattamento.

Esenzione dall'imposta di registro per gli atti inerenti la cessione di imbarcazioni (DPR 131/1986, art. 7, Tariffa parte I).



*Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca*

Esenzione della piccola pesca dall'obbligo della fatturazione elettronica: attualmente sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica una serie di soggetti fra i quali, secondo quanto riporta l'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni del 4 ottobre 2018, i "piccoli produttori agricoli" (di cui all'art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972). Chiediamo quindi di aggiungere al novero dei soggetti esonerati anche gli operatori appartenenti al segmento della cd "piccola pesca", ovvero i soggetti che praticano la pesca professionale con unità di ridotte dimensioni, così come stabilito dalla Legge 250/58 contenente "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne", così come previsto in favore dei piccoli agricoltori.

1. Esclusione del meccanismo dello split payment per le transazioni dei prodotti della pesca che prevedano come debitore un soggetto della PA. Ci riferiamo ai casi di imprese, cooperative o organizzazioni di produttori (OP) che vendono a quei mercati ittici gestiti da società controllate da amministrazioni comunali. In questi casi il cedente fattura al mercato ittico con IVA e quest'ultimo si limita a pagare allo stesso soltanto l'imponibile versando l'IVA direttamente all'erario.
2. Superamento del divieto di pagamento in contanti per esonerare il settore della pesca dall'obbligo di corrispondere le retribuzioni mediante sistemi elettronici o comunque tracciabili; nel far questo, occorre tenere conto della specifica tipologia del rapporto di lavoro esistente sulle unità da pesca, sottoposto alle norme del codice della navigazione, nonché delle pertinenti modalità in cui esso si esplica, con particolare riferimento agli aspetti legati alla retribuzione. Quest'ultimo aspetto richiama le particolari consuetudini che prevedono la corresponsione delle retribuzioni anche settimanalmente e comunque in funzione di una serie di parametri definiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato fra le organizzazioni di rappresentanza delle cooperative (AGCI AGRITAL, Federcoopescas - Confcooperative e Legacoop Agroalimentare) e le organizzazioni sindacali di categoria (FAI CISL, FLAI CGIL E UILAPESCA). La norma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, su tutto ciò incombe una domanda che è quella sui tempi necessari per concludere questo interessante cammino di cui oggi abbiamo segnato una tappa importante.

Grazie

---



*Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca*

### **Appendice normativa**

#### **Legge 30 dicembre 2018, n. 145**

Art. 1

*Omissis...*

682. Le **concessioni** disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente Legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il Decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

#### **Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400**

Art. 01

**La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata**, oltre che per servizi pubblici e **per** servizi e **attività** portuali e **produttive**, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.